



Ministero degli Affari Esteri

SEGRETERIA GENERALE

9 dicembre 2010

Circolare n. 10

OGGETTO

**Coordinamento e funzionamento
di Direzioni Generali e Servizi.**

1. Con l'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e del successivo Decreto Ministeriale 11 ottobre 2010, n. 2060, si è proceduto a rinnovare l'assetto dell'Amministrazione centrale, rendendolo più adeguato a corrispondere alla natura globale delle sfide internazionali. Le nuove strutture, definite altresì in attuazione di espresse disposizioni di legge sul riordino degli Uffici e sul contenimento della spesa, sono rappresentative di una visione complessiva delle relazioni internazionali e del ruolo che l'Italia intende svolgere. Nel contesto di tale disegno, si rende opportuno aggiornare ulteriormente le modalità di coordinamento dell'azione dell'Amministrazione e delle sue strutture, al fine di promuovere l'unità di indirizzo e la coerenza complessiva.

2. Nel quadro delle funzioni definite all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come specificate all'articolo 3 del DM 11 ottobre 2010, n. 2060, il Segretario Generale - assistito dal Vice Segretario Generale, cui spettano le funzioni vicarie - assicura il coordinamento dell'attività delle Direzioni Generali e dei Servizi del Ministero, avvalendosi delle Unità istituite nell'ambito della Segreteria Generale e in particolare dell'Unità di Coordinamento.

A supporto dell'esercizio delle funzioni di coordinamento, il Segretario Generale opera anche in raccordo con il Consiglio di Amministrazione, il quale esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero, oltre a svolgere le altre funzioni previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero
Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I categoria

Nota bene: a partire dal 16 dicembre 2010 la presente Circolare abroga e sostituisce le Circolari n. 2 del 23 novembre 2008 (A/I/206) e n. 15 del 9 agosto 2000 (A/I/207) che vanno stralciate dai rispettivi raccoglitori.

3. *In coerenza con quanto precede, la Segreteria Generale assicura altresì l'ordinato flusso delle comunicazioni con il Gabinetto dell'On. Ministro e con i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato; il coordinamento complessivo della documentazione predisposta per gli incontri internazionali dell'On. Ministro e delle Alte cariche dello Stato; il coordinato svolgersi della corrispondenza - che continua ad essere inoltrata per il tramite della Segreteria Generale - e dei contatti istituzionali con Organi, Amministrazioni ed Enti esterni al Ministero intrattenuti dalle Direzioni Generali e dai Servizi. In particolare, per quanto riguarda la corrispondenza ed i contatti istituzionali con la Presidenza della Repubblica e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al di fuori di quelli di carattere ordinario e ricorrente, è cura della Segreteria Generale informarne preventivamente il Gabinetto dell'On. Ministro, per le eventuali, opportune indicazioni.*

La Segreteria Generale convoca inoltre riunioni di coordinamento fra le Direzioni Generali ed i Servizi, nel formato di volta in volta ritenuto più idoneo, in tutti i casi in cui appaia opportuno definire o aggiornare collegialmente strategie o programmi di azione attinenti a più ambiti o che richiedano una concertazione con Enti esterni al Ministero. Ad esse sono chiamati a partecipare anche i Vice Direttori Generali/Direttori Centrali ed i Capi Unità di volta in volta interessati.

4. *La Segreteria Generale svolge un coordinamento permanente, tenendone informato il Gabinetto dell'On. Ministro, con particolare riguardo agli aspetti connessi con il funzionamento dell'Amministrazione, per il quale opera un apposito gruppo di lavoro, composto dai Direttori Generali per le Risorse e l'Innovazione e per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni, dall'Ispettore Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero e dal Coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Nel quadro delle priorità dell'Amministrazione e tenuto conto dell'autonomia finanziaria e di gestione degli Uffici all'estero, in apposite riunioni del gruppo di lavoro - cui possono essere invitati rappresentanti di altre Direzioni Generali e Servizi - si provvede altresì a verificare l'equilibrata distribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali alla rete diplomatica e consolare.*

Il Segretario Generale può delegare a presiedere tale gruppo di lavoro il Vice Segretario Generale o, se necessario, il Capo dell'Unità di Coordinamento.

La Segreteria Generale assicura inoltre, d'intesa con il Gabinetto dell'On. Ministro, un coordinamento permanente tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e le altre Direzioni Generali interessate, con l'obiettivo di garantire la coerente impostazione della dimensione geografica degli interventi di cooperazione.

Il Segretario Generale - d'intesa con il Gabinetto dell'On. Ministro e sentite le Direzioni Generali ed i Servizi interessati - può inoltre istituire, indicandone il responsabile, apposite "task forces" cui affidare, in vista dell'insorgere di crisi internazionali o di eventi particolari, il compito di seguire i loro sviluppi, di riferire sistematicamente sulla loro evoluzione e di proporre gli interventi ritenuti opportuni.

5. *Le Direzioni Generali ed i Servizi sono tenute, nelle materie di rispettiva competenza principale, ad un assiduo e reciproco aggiornamento, favorendo la più ampia e tempestiva circolazione delle informazioni e lo scambio di valutazioni. I Direttori Generali sono tenuti ad assicurare e promuovere tali capillari scambi informativi all'interno ed all'esterno delle rispettive Direzioni Generali, con il concorso*

attivo dei Vice Direttori Generali/Direttori Centrali e dei Capi Unità. Al riguardo, si tiene anche conto di quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, circa le competenze primarie attribuite al Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e al Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, rispettivamente nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale e nella trattazione delle questioni tematiche e geografiche riguardanti la promozione nel loro insieme delle componenti del sistema Paese e il sostegno alle loro esigenze complessive.

La Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e la Direzione Generale per l'Unione Europea operano in mutuo raccordo, ove necessario con il coordinamento della Segreteria Generale, per l'efficiente unitaria trattazione congiunta delle questioni che presentino risvolti di comune interesse, segnatamente per quanto riguarda quelle relative alla PESC/PESDC ed ai rapporti con il Servizio Europeo d'Azione Esterna.

La Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali assicura, d'intesa con le altre Direzioni Generali interessate, la sostenibilità e coerenza complessiva dell'impiego degli strumenti della governance economica globale.

La Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione assicura, in raccordo con le altre Direzioni Generali interessate, la programmazione e la ripartizione dei finanziamenti alla rete all'estero, che la Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni provvede ad erogare e di cui verifica il coerente impiego.

6. La valutazione dell'opportunità di avviare un negoziato bilaterale è presa dalla Direzione Generale con competenza geografica, d'intesa con la Direzione Generale competente per materia. Una volta decisa l'apertura di un negoziato bilaterale, la Direzione Generale competente per materia e le altre Direzioni Generali eventualmente coinvolte, nonché se del caso il Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, concorrono ognuno per la parte di rispettiva competenza alla predisposizione delle posizioni negoziali in stretto collegamento con la Direzione Generale con competenza geografica, che ove necessario svolge lo specifico coordinamento delle Amministrazioni e degli Enti italiani interessati.

Alla Direzione Generale con competenza geografica spetterà la conduzione del negoziato bilaterale con la controparte; successivamente, essa svolgerà azione di monitoraggio sull'attuazione dell'insieme delle intese raggiunte attraverso il negoziato bilaterale, in coordinamento con la Direzione Generale competente per materia, che seguirà o curerà direttamente la messa in atto dei programmi esecutivi nelle materie di competenza.

Le Direzioni Generali con competenze geografiche vengono, in particolare, coadiuvate dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese nei negoziati relativi ad accordi economico-finanziari, culturali e scientifico-tecnologici, di cui la stessa Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese segue successivamente l'applicazione, anche mediante eventuali protocolli esecutivi.

7. I Direttori Generali assicurano l'unitarietà dell'indirizzo e il coordinamento dell'azione svolta da ciascuna Direzione Generale, ne programmano l'attività e, nella loro qualità di Capi dei rispettivi Centri di Responsabilità, gestiscono le relative risorse umane e finanziarie, verificano i risultati ottenuti e formulano la valutazione di secondo

livello delle strutture da essi dirette. Ad essi spetta la trattazione di tematiche e questioni, anche in relazione a specifiche aree geografiche, che di norma eccedano l'ordinaria amministrazione e investano aspetti di natura strategico-complexiva e/o di particolare rilievo e significato.

I Direttori Generali indicano con appositi ordini di servizio - sentito il Segretario Generale, anche per acquisire le opportune valutazioni dell'On. Ministro, come rappresentate dal Capo di Gabinetto - le questioni specifiche di cui intendano eventualmente avocare la trattazione.

I Direttori Generali sono altresì tenuti a promuovere, nelle rispettive Direzioni Generali, il necessario coordinamento interno, convocando regolari riunioni con la partecipazione dei Vice Direttori Generali/Direttori Centrali e dei Capi Unità, cui possono essere associati anche i Capi Ufficio ed altri funzionari di volta in volta interessati.

8. In coerenza con i criteri di riassetto dell'Amministrazione e con l'esigenza di valorizzare pienamente le funzioni e le responsabilità dirigenziali, i Vice Direttori Generali/Direttori Centrali coordinano direttamente le attività degli Uffici loro affidati ai sensi degli artt. da 7 a 14 del DM 11 ottobre 2010, n. 2060. Nello svolgimento del loro incarico, ai sensi dell'articolo 6 del citato DM, e secondo le procedure ivi descritte, essi dispongono di autonomia di firma di messaggi, relazioni ed altri analoghi documenti di ufficio destinati all'interno e all'esterno dell'Amministrazione, e possono intrattenere rapporti diretti con i soggetti interessati. Tale autonomia abbraccia precipuamente la trattazione degli affari correnti ed include, nelle materie di rispettiva competenza, l'adozione di ogni opportuna iniziativa ed in particolare: la predisposizione della documentazione per gli incontri dell'On. Ministro, dei Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, del Segretario Generale, nonché l'eventuale relativa assistenza diretta, in Italia ed all'estero; la trasmissione di informazioni, analisi e proposte operative ai vertici dell'Amministrazione; l'invio di istruzioni alle Sedi all'estero; le relazioni in Italia e all'estero con Paesi terzi e Organismi internazionali, anche tramite il corpo diplomatico accreditato.

Con riferimento all'art. 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i Vice Direttori Generali/Direttori Centrali formulano la valutazione di primo livello per i Capi delle strutture dirigenziali da essi coordinate; essi possono altresì essere consultati dai rispettivi Direttori Generali in sede di formulazione del giudizio di secondo livello per i funzionari, anche in servizio all'estero, che afferiscono ai settori di loro competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM 11 ottobre 2010, n. 2060.

I Vice Direttori Generali/Direttori Centrali riferiscono regolarmente sulla loro attività ai rispettivi Direttori Generali e ne sollecitano le istruzioni con riguardo a questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione o comunque di particolare sensibilità e rilievo.

I Vice Direttori Generali/Direttori Centrali, cui è demandato di assicurare la trattazione coordinata di materie di competenza di Uffici geografici, curano direttamente le tematiche attinenti ai rapporti bilaterali in ogni settore con i diversi Paesi e Organismi regionali; essi hanno cura, in particolare, per gli aspetti di più ampio rilievo politico-strategico, ovvero relativi alla promozione del sistema Paese nel suo complesso, di raccordarsi rispettivamente, in via primaria, con il Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e con il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese.

9. I Capi Unità coadiuvano i rispettivi Direttori Generali ed operano in raccordo con i Vice Direttori Generali/Direttori Centrali eventualmente interessati. A tal fine, essi li informano regolarmente delle questioni di loro competenza suscettibili di interessare le competenze di altre Unità o Uffici della Direzione Generale, ai fini degli opportuni contatti e della coordinata trattazione della materia.

Ai Capi Unità ai quali è demandata la trattazione di questioni aventi carattere geografico, si applica quanto disposto all'ultimo comma del precedente paragrafo 7.

10. Ai funzionari alle dirette dipendenze dei Direttori Generali può spettare, nell'ambito della Circolare n. 5 del 23 aprile 2008, il ruolo di Coordinatori, di Inviati Speciali e di Inviati Speciali con titolo e rango di Ambasciatore. Essi riferiscono al Direttore Generale alle cui dipendenze sono posti ed operano, nelle materie connesse con i rispettivi incarichi loro affidati, in raccordo con i Vice Direttori Generali/Direttori Centrali e con i Capi Unità competenti per materia.

11. Con apposito atto organizzativo, in base a quanto disposto all'articolo 6, comma 4, del DM 11 ottobre 2010, n. 2060, sono dettagliate le competenze attribuite agli Uffici.

12. Per assicurare l'ordinata predisposizione dei provvedimenti legislativi e regolamentari di interesse del Ministero, fin dall'avvio della loro redazione, è cura delle Direzioni Generali e dei Servizi darne tempestiva informazione, per il tramite della Segreteria Generale, all'Ufficio Legislativo, nonché al Gabinetto dell'On. Ministro ed all'Ufficio Rapporti con il Parlamento, al fine del loro opportuno coinvolgimento nella predisposizione dei provvedimenti stessi.

Degli stessi provvedimenti dovrà essere altresì data informazione al Servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati.

Il Segretario Generale
MASSOLO